

TAR DEL LAZIO
ROMA
SEZ. III-BIS - RICORSO R.G. 8462/2019

RICORSO MOTIVI AGGIUNTI

CON ISTANZA CAUTELARE ex artt. 43 e 55 c.p.a.

per le inss. Agazzi Sara c.f. GZZSRA79B59L219X; Bertelli Silvia c.f. BRTSLV78L52E512G; Bianco Emilio c.f. BNCMLE66P24G843F; Bonamore Vanessa c.f. BNMVSS77S64H501X; Brighi Gabriella c.f. BRGGRL70C57F158A; Campanella Salvatore c.f. CMPSVT80C13H163P; Centamore Cristina c.f. CNTCST72T61L682N; Checchetto Madine Simonetta c.f. CHCMNS61E46G388V; Ciccocelli Concetta c.f. CCCCCT66P51B515R; Cignarale Michelina c.f. CGNMHL72R44G062Z; Colavito Maria c.f. CLVMRA67S42E155H; Cordioli Sabrina c.f. CRDSRN70H55L949V; D'Amato Salvatrice c.f. DMTSVT71E61F258R; Damiano Lorella c.f. DMNLLL68P53H006W; De Marinis Maria c.f. DMRMRA69A50C975R; Defranceschi Elisabetta c.f. DFRLBT71S56C265W; Del Piano Grazia c.f. DLPGRZ66L55F839V; Del Rosso Gaetano c.f. DLRGTN74L26F284Y; Di Pietro Simona Maria c.f. DPTSMN80T52C351N; Di Rosa Veronica c.f. DRSVNC78C44H163M; Errico Edomila c.f. RRCDML74A42H118Q; Fama' Serafina c.f. FMAFSN78B68L219C; Firrigno Rosa Angela c.f. FRRRNG67L60A351W; Girlando Giovanna c.f. GRLGNN76M56H163A; Gucciardi Anna c.f. GCCNNA64L65G702V; Imbalzano Emilia c.f. MBLMLE76L51H224U; Inguanta Giuseppa c.f. NGNGPP73L67G282L; Inverso Miriam c.f. NVRMRM76M69C665D; Lucci Paola c.f. LCCPLA65R69H501B; Magrì Maria c.f. MGRMRA78E63F258D; Mainoli Silvia c.f. MNLSLV82M60L682H; Maisano Caterina c.f. MSNCRN77M54C933M; Malara Eliana c.f. MLRLNE81P70H224W; Martone Bianca c.f. MRTBNC78L44L245R; Montrone Giovanna c.f. MNTGNN78A65C975Q; Mura Rosanna Maria c.f. MRURNN73E66L924M; Occhipinti Simona c.f. CCHSMN76H52H163N; Oliva Roberta c.f. LVORRT66D49L024A; Pacelli Daniela c.f. PCLDNL70M53I145L; Paolino Filomena c.f. PLNFMN68E57E332N; Papa Rosaria c.f. PPARSR71R58F943W; Pestelli Fiorenza c.f. PSTFNZ65E44G479O; Potenza Michelina c.f. PTNMHL70E55A339B; Renzi Luciano c.f. RNZLCN75T13H501H; Renzi Danja c.f. RNZDNJ71C51H501U; Rocchi Barbara c.f. RCCBBR70L60G022X; Romboni Laura c.f. RMBLRA78D68G628I; Rovati Cristina c.f. RVTCS76C67B988U; Ruggeri Sonja c.f. RGGSNJ76B42G479V; Scacco Maria c.f. SCCMRA74D57G224H; Scamporlino Nunziella c.f. SCMNZL75L54I754C; Sollima Francesca c.f. SLLFNC67P46H168A; Stellato Luisa c.f. STLLSU64T50E784Z; Terrana Fulvio c.f. TRRFLV76M16G273V; Tessariol Monica c.f. TSSMNC72R50F443G; Vecchio Rocco c.f. VCCRCC64E27I548C; Verde Anna c.f. VRDNNA68C63F839A; Villacci Mirabile c.f. VLLMBL66C63F636V; Zirilli Rosa c.f. ZRLRSO75B47F158D; Zucaro Evelina Rosa c.f. ZCRVNR67E54L727B, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo,

dall'avv. Tommaso De Grandis (c.f. DGR TMS60E16D643P), fax 0881/772858, con domicilio digitale come da pec estratta dai Registri di Giustizia: degrandis.tommasom@avvocatifoggia.legalmail.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato, *ut lege*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, C.F. 8717186175, alla Via dei Portoghesi n. 12, per

L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA', EX ART. 31 C.P.A.,

E/O PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- a) e previa disapplicazione, ai sensi dell'art. 288 TFUE e dell'art. 4, par. 3 del TUE, del punto B.3), lett. f), punto 2 dell'Allegato 2 del decreto n. 60 del 10.03.2022 del Ministero dell'Istruzione;
- b) del citato punto B.3), lett. f), punto 2 del citato decreto n. 60/2022;
- c) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi comprese le pubblicande graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2022/2025, provvisorie e definitive e i conseguenti contratti di lavoro conferiti;
- d) dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione, con conseguente condanna della stessa, ai sensi dell'art. 34 c.p.a. all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;
- e) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TUEF, la seguente questione pregiudiziale sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione, in particolare: *"Se il punto B.3), b-bis dell'allegato al D.L. n. 97/2004, pubblicato in G.U. 15.04.2004, n.88, modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004, e 296/2006, poi ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 dell'allegato 2 al D.M. n. 60/2022, non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di III fascia, si pone in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione Europea, in materia di applicazione del principio di leale cooperazione, con gli artt. 20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di uguaglianza e non discriminazione, dell'art. 6 del Trattato di Lisbona, in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con le Clausole 1,2 e 4 dell'Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, in quanto applicabile anche alla categoria degli attuali ricorrenti, come statuito ai pp. 70 e 71 della sentenza della CGUE del 13.01.2022, relativa al procedimento iscritto al C-282/2019, con particolare riferimento all'omessa valutazione della maturata anzianità di servizio che rientra tra le "condizioni di impiego", come statuito dalla giurisprudenza della stessa CGUE"*;
- f) in via di ulteriore subordine, attesa la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai sensi della L. n. 87/1953, disporre la rimessione della questione di legittimità costituzionale del punto B.3), b-bis dell'allegato al d.m. n. 60/2022, inizialmente pubblicato in G.U. del 15.04.2004, n. 88, convertito e modificato dalle successive leggi nn. 143/2004, 186/2004 e 136/2004 e 296/2006, successivamente ripreso al p. B.3, lett. f), punto 2 del D. M. n. 60/2022, poichè non consentendo la valutazione del servizio di religione cattolica, quale servizio non specifico nelle graduatorie GAE di III fascia, si pone in palese violazione dell'art. 3 Cost., per quanto

concerne il pregiudizio al principio di ragionevolezza ed uguaglianza tra personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, avente lo stesso "*status*" e gli stessi titoli e servizi, in quanto non riconosce ai soli insegnanti di religione cattolica il suddetto servizio per l'intero o, almeno, nella misura del 50% del punteggio previsto per il cd. "*servizio specifico*"; dell'art. 51 Cost., per quanto attiene la violazione dello stesso principio in materia di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti previsti dalla legge; infine, per violazione degli artt. 11 e 117 della Cost. in materia degli obblighi di applicazione del diritto dell'Unione e, specificatamente, per la violazione dalle Clausole 1 e 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e della richiamata giurisprudenza comunitaria, a cui si rimanda esplicitamente;

- g) disporre, infine, la condanna alle spese del presente giudizio, del contributo unificato oltre IVA e Cap, come per legge, a favore del sottoscritto procuratore dichiaratamente antistatario;
- h) in via istruttoria, si chiede di ordinare all'amministrazione di depositare agli atti del giudizio una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa.

FATTO

Riportandosi al ricorso introduttivo ed ai due ricorsi per motivi aggiunti, si deposita il presente ricorso per rinnovare ed integrare le richieste, in epigrafe meglio specificate, anche alla luce delle novità, medio tempore, intervenute con la sentenza della **Corte di Giustizia dell'Unione europea del 13.01.2022**, relativa alla causa **C-282/2019**. (**AIL. 1**)

I ricorrenti, anche nell'impugnato provvedimento, ai sensi dell'Allegato 2 al decreto n. 60/2022, punto B.3), lett. f), punto 2, in possesso di abilitazioni idonee ad insegnare in altre classi di concorso, non si vedranno riconoscere il servizio di religione cattolica, quale servizio non specifico, per l'aggiornamento delle GAE negli aa.ss. 2022/25, in quanto la norma ha statuito la sola valutazione di insegnamento su "*classi di concorso o posto di insegnamento*". (**ALL. 2**)

Circostanza rilevabile dai precedenti aggiornamenti delle GAE, per ultimo, da quello previsto dal D.m. 374/2019.

Pertanto, considerati i termini decadenziali fissati dal processo amministrativo, i ricorrenti si vedono costretti ad adire questo Ill.mo Tribunale atteso che le novità intervenute impongono ulteriori argomentazioni in difesa di parte ricorrente.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SENTENZA DEL 13.01.2022, RELATIVA ALLA CAUSA C-282/19

VIOLAZIONE CLAUSOLA 1 e 4 DELL'ACCORDO QUADRO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE E VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 20 E 21 DELLA CARTA FDUE IN MATERIA TUTELA DEL "PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE"

Con la **sentenza del 13.01.2022**, relativa al procedimento della **causa C-282/19, la CGUE**, sono stati statuiti i seguenti principi:

pp.70/71: i docenti di religione rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro alla Direttiva del 1999/70/Ce e quindi alle tutele di cui ai pp. 1 e e segg. del precitato accordo;

p.125, della citata sentenza, ha concluso che: “ *La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non sussista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una “ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a) di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato*”.

L'invocato diritto è, dunque, coperto dalle tutele dell'Accordo quadro, sia con riferimento **al punto a) della Clausola 1**, al fine di “*migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione*”, che del **punto 4, della Clausola 4**, che ha tutelato l'applicazione del “*principio di non discriminazione*”, anche con riferimento all'anzianità di servizio i cui criteri di computo dovranno essere identici per il personale con contratto a tempo determinato: “.....4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.

E' opportuno, pertanto, ribadire l'applicabilità al caso di specie della **Direttiva del Consiglio 1999/70/CE, del 28.06.1999**, che, alla clausola 1, rubricata “*Obiettivo del presente accordo quadro*”, ha statuito che la finalità è quella di “*migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivante dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato*”.

Il campo di applicazione dell'accordo quadro è individuato nella successiva **clausola 2**: “*Il presente Accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse, possono decidere che il presente accordo non si applichi ai: a) rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato; b) contratti e*

rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici”.

La citata **Clausola 4** dell’Accordo in questione, occupandosi della tutela del "*principio di non discriminazione*", ha richiamato il più generale principio di eguaglianza, anche con riferimento all’anzianità di servizio, principio già presidiato settanta anni fa dalla nostra Carta costituzionale (art. 3 Cost.) e, per altro verso, per quello che qui interessa, **la tutela dello stesso principio dovrà fare riferimento anche all'art. 51 Cost., ossia all'accesso ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza**, principi che sono costituenti fondamentali dei Trattati sovranazionali relativi alla tutela dei diritti umani. In particolare, il "*principio di non discriminazione*" è presidiato nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, all’art. 7, come anche nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, all’art. 26, e risulta puntualmente riaffermato in tutti gli strumenti universali e nazionali di tutela.

A riguardo dovrà evidenziarsi la disparità di trattamento con i docenti di altra disciplina a tempo indeterminato il cui servizio, ancorchè non specifico in altre discipline, è stato considerato utile ai fini dell’immissione in ruolo dalle GAE.

Si ricorda, sul punto, che la L.124/1999 ha disposto il cd. meccanismo del “*doppio canale*” per cui il 50% degli immessi in ruolo dei docenti è attinto dalle GAE l’altro 50% dai concorsi per esami e titoli.

Ancora più pregnante è la disparità di trattamento rinvenibile rispetto ai docenti di ruolo che, inseriti in III fascia GAE, in virtù del titolo di studio, possono insegnare più discipline, in applicazione del d.p.r. n.259/2017 che ha regolamentato l’accesso alle nuove classi di concorso, dopo la riforma delle lauree magistrali, ai sensi del d.m. 270/2004.

Si pensi ad un docente di ruolo nella classe di concorso A-45, scienze economico-aziendali, in possesso della Laurea magistrale LM-56, scienze dell’economia, abilitato ed inserito in III fascia delle GAE per la classe di concorso A-46, scienze giuridiche ed economiche. Tale docente di ruolo sulla cl. di conc. A-45, in quanto in possesso di laurea LM-56, potrà insegnare sulla cl. di conc. A-46 e quindi potrà far valere il servizio di ruolo prestato, quale servizio non specifico, per la cl. di conc. A-46.

Tale disparità si conclamerà in tutte le situazioni in cui vi saranno docenti di ruolo le cui lauree consentono di insegnare in più discipline: si pensi al docente di ruolo per la cl. di conc. A-11, discipline letterarie e latino, in possesso della laurea in archeologia, LM-2, che potrà far valere tale servizio, non specifico, per le cl. di concorso A-12, discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado o per la cl. di conc. A-13, discipline letterarie, latino e greco, discipline con cui è possibile insegnare con la laurea, LM-2; o al docente di ruolo nella cl. di conc. A-18, filosofia e scienze umane, in possesso di laurea di antropologia culturale ed etnologia, LM-1, che potrà far valere tale servizio, non specifico, per la cl. di conc. A-19, filosofia e storia, disciplina con cui è possibile insegnare con la laurea, LM-1 e così via dicendo.

Il suddetto principio di non discriminazione, tutelato, sotto diverso profilo, **dagli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza**, è considerato dalla Corte di Giustizia Europea come uno dei principi fondamentali del

diritto dell'Unione Europea in una molteplicità di sentenze¹ (*ex multis*, la **causa C-286/06, Impact**, del **15.04.2008** e la **sentenza Gavieiro-Iglesias del 22.12.2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09 nonché in CGUE 9.07.2015, causa C-177/2014 Regojo Dans, p.32**).

Nella **sentenza Gavieiro-Iglesias** è stato, ulteriormente, precisato che la **clausola 4, punto 1, Accordo quadro**, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei nel settore scolastico dinanzi ad un Giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio e che le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno l'obbligo, in forza del diritto dell'Unione, e nel caso di una disposizione dell'accordo quadro avente effetto diretto, di attribuire al citato diritto un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.

Sul punto la citata sentenza ha assunto che l'anzianità di servizio rientra tra le "condizioni di impiego" sottoposte alle tutele della menzionata Clausola 4, p. 1: "50. Poiché il giudice del rinvio chiede, nell'ambito di una controversia riguardante il diritto dei dipendenti temporanei ad un'indennità per anzianità di servizio, un'interpretazione dell'espressione «**criteri del periodo di anzianità di servizio**» contenuta nella clausola 4, punto 4, dell'accordo quadro, si deve rilevare che la Corte ha già statuito che un'indennità per anzianità di servizio identica a quella controversa nella causa principale, la cui attribuzione sia riservata dal diritto nazionale al personale dipendente di ruolo dei servizi sanitari assunto a tempo indeterminato con esclusione del personale temporaneo, rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (sentenza Del Cerro Alonso, cit., punti 47 e 48)".

La Corte di Giustizia ha statuito, inoltre, che rientrano nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla Clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, l'indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore in considerazione della cessazione del suo contratto di lavoro a tempo determinato², il termine di preavviso di risoluzione di contratti di lavoro a tempo determinato³, il computo dei periodi di servizio a tempo determinato ai fini della partecipazione a procedure concorsuali per l'assunzione stabile⁴, l'indennità che il datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore a causa dell'illecita apposizione di un termine al suo contratto di lavoro⁵, le maggiorazioni o gli scatti di anzianità⁶, le condizioni relative alla retribuzione e alle pensioni dipendenti dal rapporto di lavoro, ad

¹ Corte di Giustizia, Racke, sentenza 13.11.1984, causa 283/83; EARL, sentenza 17.4.1997, causa C-15/95; Karlsson, sentenza 13.4.2000, causa C-292/97.

² Corte di giustizia, sentenza 14 settembre 2016, de Diego Porras, C-596/14, EU:C:2016:683, cit.

³ Corte di giustizia, sentenza 13 marzo 2014, Nierodzik, C-38/13, EU:C:2014:152.

⁴ Corte di giustizia, sentenza 8 settembre 2011, C- 177/10, Rosado Santana, EU:C:2011:557.

⁵ Corte di giustizia, sentenza 12 dicembre 2013, Carratù, C-361/12, EU:C:2013:830, cit.

⁶ Corte di giustizia, sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, EU:C:2007:509, cit.; del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, e del 9 luglio 2015, Regojo Dans, C-177/14, EU:C:2015:450.

esclusione delle condizioni relative alle pensioni derivanti da un regime legale di previdenza sociale⁷, la riduzione della metà dell'orario di lavoro e la conseguente riduzione dello stipendio⁸ e il diritto di partecipazione al piano di valutazione della funzione docente e all'incentivo economico che ne consegue⁹.

Per altro verso, laddove vi fossero ipotesi di disparità di trattamento, queste, devono essere puntualmente giustificate, unicamente, da "ragioni oggettive" che, allo stato, non pare siano state rappresentate nè giustificate dall'amministrazione, sicché, **al p. 55, della sentenza C-444/2009 e 456/2009, Gavieiro-Iglesias**, è stato stabilito che: *"55. Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 58). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, sentenza Del Cerro Alonso, cit., punti 53 e 58; per quanto riguarda la nozione di «ragioni oggettive» di cui alla clausola 5, punto 1, lett. a), del medesimo accordo quadro, sentenza Adeneler e A., cit., punti 69 e 70, nonché ordinanza 24 aprile 2009, causa C-519/08, Koukou, punto 45).*

La menzionata sentenza è sufficientemente chiara nel disporre la disapplicazione di eventuali norme che dovessero contrastare con l'**Accordo quadro** e la **Clausola 4** da parte del Giudice interno: *"73. Qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v., in tal senso, sentenze 22 giugno 1989, causa 103/88, Costanzo, Racc. pag. 1839, punto 33, e 14 ottobre 2010, causa C-243/09, Fuß, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63). 75. Poiché il principio di tutela giurisdizionale effettiva **costituisce un principio generale di diritto dell'Unione riconosciuto, peraltro, nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, spetta in particolare ai giudici nazionali**, in assenza di una misura che trasponga correttamente la direttiva 1999/70 nel diritto spagnolo per il citato periodo, assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell'Unione e garantirne la piena efficacia (v., in tal senso, sentenza Impact, cit., punti 42 e 43 nonché giurisprudenza ivi citata). 78. **La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non***

⁷ Corte di giustizia, sentenza 15 aprile 2008, Impact, C-268/06, EU:C:2008:223.

⁸ Corte di giustizia, ordinanza 9 febbraio 2017, Rodrigo Sanz, C-443/16, EU:C:2017:109.

⁹ Corte di giustizia, ordinanza 21 settembre 2016, Álvarez Santirso, C-631/15, EU:C:2016:725.

obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice (sentenze Impact, cit., punto 60, e 22 aprile 2010, causa C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24)".

A ciò si aggiunga la necessità, sempre da parte del Giudice interno, di leggere le disposizioni esaminate secondo il criterio della cd. "interpretazione conforme", per cui, nell'applicare il diritto interno, i Giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma CE.

Peraltro, la citata **sentenza del 13.01.2022, ai pp. 121/124**, ha indicato tutti i principi interpretativi del Giudice interno, ai sensi dell'art. 288 TFUE, in particolare richiamando quello della certezza del diritto e di non retroattività e di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, al fine di garantire piena efficacia alla Direttiva 1999/70/Ce e dell'allegato accordo quadro;

A riguardo si richiama il **p. 40 della decisione della Grande Sezione nella sentenza del 3.09.2021, nella causa C-350/20**, il quale ha, chiaramente, indicato il Giudice del rinvio quale "*giudice costituzionale*" che deve rispondere, alla luce sia del diritto nazionale che di quello dell'Unione, al fine di fornire ai Giudici dello Stato ogni chiarimento relativo alla controversia che lo occupa.

I suddetti principi, quindi, sono stati recepiti dalla giurisprudenza sovranazionale che dovrà essere applicata all'interno degli Stati membri, da parte dei Giudizi nazionali che possono e devono disapplicare le norme contrarie alla tutela dei diritti dei ricorrenti.

In merito la sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. VI, nr. 4105 del 18.06.2019** ha avuto modo di chiarire sia i poteri del Giudice del rinvio rispetto alla richiesta doppia pregiudiziale comunitaria e costituzionale, sia la nozione di "*condizioni di impiego*", anche se trattando la diversa questione della formazione professionale.

A proposito sono state richiamate **le sentenze nr. 269/2017 e nn.rr. 20 e 63 del 2019 della Consulta** per affermare, in sintesi, che il Giudice del rinvio ha un autonomo potere che questi potrà/dovrà esercitare sulla scorta di rimedi giurisdizionali tra loro concorrenti e non configgenti, per cui il Giudice del rinvio, se lo ritenesse opportuno, può procedere al rinvio alla Corte di Giustizia, anche dopo il giudizio di legittimità costituzionale incidentale: "*..e ricorrendone i presupposti di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta (cfr. sentenza nr.63 del 2019, punto 4.3 del Considerato in diritto) [cfr. cit. sentenza nr.4105/2019 al p. 8.1 pg.6]*

In riferimento alle cd. "*condizioni di impiego*" il Consiglio di Stato, nella citata sentenza, ha richiamato le sentenze della **CGUE, Sez. II, del 22.12.201, n.444 e la "Del Cerro Alonso", sent. nr.13.09.2007, C-307/2005**, per chiarire l'ampia accezione delle suddette "condizioni di impiego" che comprendono, come detto, anche l'anzianità di servizio.

Pertanto, in applicazione dell'Accordo quadro e del "principio di non discriminazione", ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., si chiede che questo Ecc.mo Collegio garantisca la piena efficacia delle direttive comunitarie, in quanto "*ius superveniens*", disapplicando, in via primaria, ogni contraria disposizione di legge nazionale e/o regolamentare ostativa alle legittime istanze dei ricorrenti, con conseguente valutazione del servizio di religione nelle graduatorie di III fascia delle GAE, quale servizio non specifico.

Per le stesse ragioni si eccepisce, come detto, la violazione degli artt. 20 e 21 della Carta FDUE.

Per i suesposti motivi, in base alle norme di legge, alla richiamata Intese Stato-Chiesa, al contratto collettivo del comparto scuola ed alla giurisprudenza riportata, come in epigrafe meglio specificate, si chiede l'accoglimento del presente ricorso.

In via subordinata, laddove questo Ecc.mo Collegio ritenesse esservi ancora un conflitto del diritto interno con le norme eurounitarie (cfr. Corte Europea di Strasburgo, cause *DHAHBI C. ITALIA*, 8 aprile 2014, *Ullens de Schooten e Rezabeck c. Belgio* del 20 settembre 2011, nn. 3989/07 e 38353/07 e *Vergauwen c. Belgio* del 10 aprile 2012, n. 4832/04, par. 89-90, nonché CGUE sez. IV, 18 luglio 2013, n. C-136/12, e CGUE, Grande Camera, 5 aprile 2016, causa C-689/13 – *Puligienica c. Aigest S.p.a.*), si chiede venga disposta la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, posto che, ai sensi **dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** e degli artt. 11 e 117 Cost., esplicitando che la mancata remissione costituisce una violazione grave e manifesta del diritto comunitario che determina l'automatica responsabilità dello Stato italiano. (cfr. CGUE. 13.6. 2006, C-173/03, *Traghetti del mediterraneo* e CGUE 30.9.2003, C-224/10 *Kobler* e CGUE. 24.9.2011, C-379/10, *Commissione europea vs. Italia*, nonché CGUE 16.12.2008 C210/06 *Cartesio* e CGUE 14.4.2011, C42/10.)

ISTANZA CAUTELARE ex art. 55 c.p.a.

L'illegittima omissione del computo del servizio di religione nelle GAE comporterebbe, un sicuro pregiudizio alle immissioni in ruolo e al conferimento dei contratti a termine, poichè il punteggio risulterebbe inferiore ad altri aventi diritto meglio posizionati pur avendo una minore anzianità di servizio maturata.

Il significativo protrarsi del tempo per il giudizio definitivo violerebbe gravemente il **principio di effettività della tutela** presidiato dalla nostra Carta Costituzionale, dall'art. 10 del Trattato dell'Unione Europea e dall'art. 1 del c.p.a., posti a difesa della "*tutela piena ed effettiva*" delle istanze dei ricorrenti.

È ovvio, infatti, che se i ricorrenti dovessero avere ragione, a distanza di anni nel giudizio di merito, la sentenza sarebbe "*inutiliter data*".

Sarebbe "*inutiliter data*" perché, nel frattempo, verrebbero esaurite le disponibilità dei posti al momento utili per le immissioni in ruolo, come chiarito dal punto b) 1-ter del richiamato art. 4 del D.L. nr. 87/2018, secondo il quale il 50% dei posti vacanti e disponibili è coperto, ai fini delle immissioni in ruolo, scorrendo

dalle GAE nelle quali i ricorrenti chiedono di essere collocati nelle migliori posizioni rispetto altri docenti "comparabili" ma con meno anni di servizio.

Per tali ragioni, verrebbero violate le richiamate norme, a partire proprio dal principio dell'efficacia e dell'effettività della tutela giurisdizionale, in relazione all'utilità che la parte ricorrente ricavi dalla propria iniziativa giudiziaria.

Sul punto il **Consiglio di Stato, con sentenza n. 1488 del 09.03.2011**, ha consentito al giudice di primo grado di argomentare, circa gli effetti della pronuncia di annullamento, allorquando tale pronuncia risulterebbe incongrua e manifestamente ingiusta ovvero in contrasto con l'invocato principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Sicuramente l'applicazione del principio in questione, statuito **dall'art. 1 del c.p.a.**, non solo permette ma impone al Giudice adito di pronunciare le statuizioni, in concreto, soddisfattive dell'interesse fatto valere, previa coerente interpretazione ed applicazione di ogni disposizione processuale. In tal senso la dottrina ha chiarito che: “[...] *Ove viene delineata l'evoluzione del principio di effettività che, pur essendo nato per sostenere il potere autoritativo dello Stato, è ormai volto a “supportare le concrete garanzie di esercizio e di soddisfazione dei diritti, a partire da quelli connessi alle azioni giurisdizionali nei confronti delle pubbliche amministrazioni”.* (cfr. F. Patroni Griffi “*Riflessioni sul sistema delle tutele nel processo amministrativo riformato*”, in cui Giurisdizione amministrativa 14.12.2010).

In effetti, la Relazione di accompagnamento al Codice del processo amministrativo, nella parte introduttiva generale, ha riferito che: “*il Codice inoltre ha voluto richiamare accanto ai principi costituzionali- come quello del giusto processo-i principi di diritto europeo (sia dell'Unione europea, sia della CEDU) con ciò conferendo ulteriore crisma di legittimità a quella tendenza dell'ordinamento a strutturarsi come un sistema connotato dall'esistenza di una rete europea di garanzie costituzionali processuali, da tribunali sovranazionale e nazionali, che interagiscono come giurisdizioni appartenenti a sistemi differenti ma tra loro collegati*”.

In merito, la richiamata sentenza del Consiglio di Stato ha subordinato alle esigenze di effettività della tutela ad un generale “*principio di congruenza*” con il sistema processuale: “*..il giudice amministrativo, nel determinare gli effetti delle proprie statuizioni, deve ispirarsi al criterio per cui esse, anche le più innovative, devono produrre conseguenze coerenti con il sistema (e cioè armoniche con i principi generali dell'ordinamento, e in particolare con quello **dell'effettività della tutela**) e congruenti* (in quanto basate sui medesimi principi generali, da cui possa desumersi in via interpretativa la regola iuris in concreto enunciata)”.

Sicché sia il diritto processuale amministrativo che il diritto comunitario (che non conosce alcuna distinzione tra annullamento e revoca e quindi non può rappresentare un'idonea fonte di legittimazione dell'annullamento *ex nunc*) possono essere idonei strumenti che, pur nella contrapposizione degli interessi delle parti,

consentono la tutela del principio di effettività che è gravemente minacciata dal non auspicabile rinvio al giudizio di merito della presente controversia.

Le misure cautelari richieste hanno lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito, “*re adhuc integra*”, consentendo ai ricorrenti di partecipare alle immissioni in ruolo legittimamente ovvero nella giusta posizione tenendo conto di tutti i servizi espletati e, al contempo, scongiurare il rischio per l’amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate, con conseguenze anche sul piano risarcitorio e di possibile danno all’erario.

Più recentemente la sent. **nr. 267/2017 della Consulta** ha statuito che: *“E’...nell’art. 3 Cost. che trova copertura il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giudica, che si attegga come, limite generale alla retroattività della legge. E se -come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (in consonanza anche con quella della Corte EDU)- la tutela dell’affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, resta fermo tuttavia che dette disposizioni, al pari di qualsiasi altro precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali imposte in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica [recte, giuridica]”*. (**Sent.n. 822 del 1988; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n.16 del 2017, n.108 del 2016, nn.216 - 56 e 34 del 2015, n.166 del 2012**)

La necessità di tutelare l’affidamento ingenerato dalla propria condotta costituisce una delle più importanti applicazioni del principio di buona fede, ne consegue, pertanto, che il legittimo affidamento non necessita di copertura legislativa espressa, proprio perché è espressione di uno dei principi più importanti riconosciuti nel nostro ordinamento.

Tale assetto è stato recepito anche dalla sentenza di questo **Ecc.mo TAR Lazio (Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455)** che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all’azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall’art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l’onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento. La tutela del legittimo affidamento può essere accordata, però, soltanto a condizione che siano state fornite all’interessato rassicurazioni precise, incondizionate, concordanti nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili dell’Amministrazione e che tali rassicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte.

Per le suesposte ragioni, in attuazione del principio di “*effettività e di congruenza*” della sentenza, atteso il danno grave ed irreparabile rinveniente dall’impossibilità trovare posti vacanti e disponibili nel frattempo

assegnati ad altri ricorrenti, si chiede, in via preliminare, la concessione della misura sospensiva ex art. 55 c.p.a. previa fissazione dell'udienza di discussione. Tanto premesso, i ricorrenti, come in epigrafe difesi, riportandosi al ricorso introduttivo, in via principale, ne chiedono l'accoglimento, in via subordinata la rimessione alla Consulta o alla Corte di Giustizia europea, come nei ricorsi meglio specificate.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed il valore della controversia è INDETERMINATO, per cui il contributo unificato è pari ad €325,00.

Per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: degrandis.tommasom@avvocatifoggia.legalmail.it.

Roma, data della notifica

avv. Tommaso de Grandis